

AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro



A Partner of
VISION ZERO
Safety.Health.Wellbeing.

Convegno di studio e approfondimento

IL VALORE DEL FORMATORE

dalla normativa
alla tecnologia

Relatore: Lorenzo Fantini

martedì 24 ottobre 2017

TRENTO Fondazione Bruno Kessler



INAIL
DIREZIONE PROVINCIALE
DI TRENTO

tsm TRENTINO
SCHOOL OF
MANAGEMENT


CONFCOMMERIO
IMPRESE PER L'ITALIA


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PuntoSicuro

Media Partner
AMBIENTE SICUREZZA
Sicurezza, salute e benessere applicati

Di cosa parleremo oggi....?

AiFOS

A Partner of
VISION ZERO
Safety.Health.Wellbeing.



- Regole di legge e non solo
- Garantire l'efficacia formativa
- Come tutelare il cliente
- Cosa rischia il docente



Le regole (legali) della formazione

Le regole che disciplinano la formazione dei datori di lavoro/RSPP, lavoratori, dirigenti e preposti sono puntualmente delineate agli articoli 34 (DL/RSPP) e 37 (per lavoratori, dirigenti e preposti) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

In tali disposizioni è dato trovare, quindi, l'esplicitazione di principi generali ormai noti in materia, quali quelli per cui:

- la formazione in materia di salute e sicurezza è misura di prevenzione essenziale che va, innanzitutto, "mirata" alla valutazione dei rischi
 - la formazione va svolta e aggiornata in relazione al cambio di attività e/o di esposizione ai rischi in azienda
 - la formazione va aggiornata

Gli Accordi in materia di formazione

In ossequio al principio generale (articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 81/2008) per cui la salute e sicurezza è materia a competenza «ripartita» tra Stato e Regioni, al momento abbiamo ben 5 diversi Accordi in Conferenza Stato-Regioni che integrano (ma talvolta anche modificano...) le regole legali

Accordi del 21 dicembre 2011 per lavoratori (dirigenti e preposti) e per DL/RSPP

Accordo del 25 luglio 2012, di integrazione e chiarimento

Accordo del febbraio 2012 (attuazione articolo 73, comma 5, d.lgs. n. 81/2008)

**Accordo del 7 luglio 2016 per RSPP e ASPP ma che incide su «altra»
formazione**

La qualificazione del docente - 1

Gli accordi non definiscono le “caratteristiche” dei soggetti formatori (intesi come docenti)

Esse sono state individuate dalla Commissione consultiva

Il documento di riferimento è stato approvato in data 18 aprile 2012...

....ed è stato recepito nel decreto 6 marzo 2013

Il decreto è entrato in vigore (dopo un anno dalla sua pubblicazione)
il 18 marzo 2014

La qualificazione del docente - 2

I criteri di cui al decreto 6 marzo 2013 rilevano per (quasi) tutti corsi datore di lavoro/RSPP, lavoratori, dirigenti e preposti

I docenti devono avere un prerequisito ed almeno uno dei requisiti

Il prerequisito è il diploma di scuola media superiore

Possesso dei criteri di qualificazione del docente

Il possesso di almeno uno dei criteri deve essere dimostrato per ciascuna delle tre «aree tematiche» di cui al decreto

La dimostrazione va fornita avendo riguardo ai tre anni antecedenti alla entrata in vigore del decreto 6 marzo 2013 (quindi, anteriori al 18 marzo 2014)

Va garantito l'aggiornamento triennale dei requisiti

Possesso dei criteri di qualificazione del docente

E' compito del docente dare evidenza (e non solo "autodichiarare") del possesso dei requisiti normativi

La dimostrazione va fornita con ogni mezzo idoneo allo scopo

Va garantita evidenza anche all'aggiornamento

La responsabilità del docente - 1

Non esiste nel “testo unico” un reato ascrivibile al docente

Esistono, tuttavia, reati che vanno ascritti a chi ha un ruolo (es.: preposto) in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Dunque il docente può rispondere penalmente di un fatto ove abbia una «posizione di garanzia» (esempio: Cass. pen., n. 15009/2009, che condanna un preposto come docente)

La responsabilità del docente - 2

Civilisticamente il docente va ritenuto un «professionista» (articolo 1176 c.c.)

Dunque come tale può rispondere per svolgimento di attività professionale **inadeguato** al livello professionale di riferimento

Sicuramente potrebbe derivarne una responsabilità risarcitoria a favore del committente ma non si può escludere una responsabilità penale (in casi particolari, quando l'omesso o erroneo svolgimento di funzione professionale abbia inciso, anche solo in parte, sulla causalità dell'evento infortunistico